



COMUNE DI PETROSINO

PROVINCIA DI TRAPANI

91020 Via X Luglio Tel 0923/731711 - Fax 0923/985400 C.F. 8200794 0818

REGOLAMENTO DEL MERCATO CONTADINO VIA " X LUGLIO "

L'Amministrazione Comunale, presa visione del Decreto 20 Novembre 2007 del Ministero delle politiche agricole e forestali In attuazione all'art. 1 comma 1065 della Legge 27 Dicembre 2006 n. 296 legge sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, con il presente regolamento intende istituire un mercato riservato esclusivamente a produttori agricoli, per favorire le occasioni di diretto contatto tra produttori e consumatori, calmierare i prezzi dei prodotti agricoli - in particolare quelli di stagione - garantire l'origine e la qualità dei prodotti acquistati, incentivare il consumo di prodotti di stagione e far conoscere le aziende produttrici agricole e quelle del biologico.

ART. 1 - GIORNI, ORARI DI ATTIVITÀ E DI OCCUPAZIONE

Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato Agricolo di vendita diretta, si effettuerà con cadenza quindicennale e precisamente la prima e la terza domenica di ogni mese e dovrà essere effettuata dalle ore 08.00 alle 13.00 orario di vendita del periodo invernale, che va dal 01 ottobre al 31 Marzo, e dalle ore 07,30 alle 13.30 orario di vendita del periodo Estivo, che va dal 01 Aprile al 30 Settembre. Gli Imprenditori Agricoli titolari di posteggio possono iniziare ad allestire le attrezzature 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio delle contrattazioni; le attrezzature stesse devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione delle vendite e l'area deve essere lasciata libera da ingombri e da eventuali rifiuti prodotti.

ART. 2 - POSTEGGI E MISURE

Per posteggio si intende l'intera superficie data in Concessione dal Comune di Petrosino all'imprenditore agricolo con regolare provvedimento, le cui dimensioni sono di metri cinque per metri sei per un totale di mq 30 circa. I posteggi dovranno essere opportunamente separati tra loro in modo da consentire l'accesso all'interno da parte degli operatori.

ART. 3 - CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA

I banchi di vendita e le relative attrezzature devono essere decorosi, con le merci bene ordinate e convenientemente esposte, l'altezza minima dal suolo non deve essere inferiore a 50 cm. e l'eventuale tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di metri 2, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di 1 metro nella parte antistante e metri 0,20 su ciascun lato, con assoluto divieto di appendere o esporre prodotti oltre la linea dell'area assegnata per concessione. In ogni caso, l'esposizione dei Prodotti agricoli in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale. E' assolutamente vietato ingombrare con merci o altro il corridoio e gli spazi tra i banchi. E' inoltre vietato l'abbinamento dei banchi anche se i titolari sono legati da vincoli di parentela o di affinità. Ai veicoli attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, è consentita la sosta nell'area mercatale durante l'orario stabilito per le contrattazioni, purché rientrino nello spazio assegnato con concessione. Il titolare della relativa concessione ha l'obbligo di mantenere le strutture e i veicoli attrezzati per la vendita pulite, efficienti ed esteticamente ordinate e decorose. E', comunque, prescritta l'osservanza di tutte le norme di legge.

ART. 4 - CRITERI DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LIBERI

Possono partecipare alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le Cooperative di imprenditori agricoli nonché le società agricole ecc. ecc in possesso o meno di regolare autorizzazione commerciale su aree pubbliche in forma itinerante nel rispetto delle specifiche norme di legge.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 comma 6, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e dell'art. 5 del D. Lgs 114 /1998

I criteri di assegnazione dei posteggi suolo pubblico saranno i seguenti:

- 1- Ordine cronologico di presentazione delle domande;
- 2 - Residenza nel Comune di Petrosino;
- 3 - Carico familiare;
- 4 - Maggiore Anzianità;

Le domande di rilascio delle Autorizzazioni saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, dando priorità ai residenti del Comune di Petrosino, per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore anzianità del richiedente.

ART. 5 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI

Fatte salve le ulteriori disposizioni regionali, i posteggi sono concessi, secondo la vigente normativa, su specifica domanda, in bollo, indirizzata al Sindaco del Comune di Petrosino, e deve obbligatoriamente contenere:

- cognome e nome o ragione sociale;
- luogo e data di nascita, residenza o sede legale;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- numero e data di iscrizione al Registro delle imprese;
- estremi della relativa autorizzazione su aree pubbliche di cui al d. lgs. 228/2001 (se posseduta);
- il mezzo con cui si intende esercitare l'attività (autobanco, banco mobile, ecc.).
- il possesso dei requisiti soggettivi di cui all' art. 5 del decreto Legislativo 114 del 1998 e dall'art. 4 comma 6, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228;
- In allegato devono essere presentate le copie fotostatiche, leggibili, della autorizzazione per la vendita di prodotti agricoli e del certificato camerale del Registro delle imprese.

Salvo i casi di cessazione, rinuncia, revoca e decadenza previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento, le concessioni hanno durata decennale e sono rinnovabili alla scadenza, a domanda scritta in bollo, che deve essere presentata all'Ufficio Commercio entro e non oltre il 30 Novembre dell'anno precedente a quello di scadenza.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. lgs. 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati raccolti.

ART. 6 - MANCATA OCCUPAZIONE ED ASSEGNAZIONE

PROVVISORIA DEL POSTEGGIO

L'operatore Agricolo concessionario di posteggio che non lo occupi entro le ore 08,15 (periodo invernale) le ore 07.15 (periodo estivo) perde il diritto al medesimo per tutta la giornata e per tutto l'eventuale periodo di non utilizzazione il posteggio stesso può essere assegnato ad altro imprenditore agricolo per la sola giornata a chi, tra coloro che ne fanno richiesta in ordine di arrivo, a parità' di arrivo avrà diritto l'imprenditore di maggiore età, la partecipazione all'assegnazione provvisoria di posteggi è subordinata all'ottenimento del Nulla Osta all' occupazione di suolo pubblico rilasciata dall' Ufficio Commercio del Comune di Petrosino.

ART. 7 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE E DI UTILIZZO

A nessun imprenditore agricolo potrà essere assegnato o concesso l'uso di più di un posteggio contemporaneamente nello stesso giorno, nello stesso mercato e con la stessa autorizzazione, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, comma . 7, del D.M. 248/93.

ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL POSTEGGIO

E' vietata la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, in caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza dar diritto a rimborsi o altro.

ART. 9 - DIVIETI IN GENERALE

Al fine di garantire il miglior svolgimento delle attività agricole su aree pubbliche, è fatto divieto l'uso di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni per richiamare l'attenzione del pubblico.

E' vietato porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo o, comunque, non conformi alle leggi vigenti.

E' vietato vendere o porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione o espressamente vietati dalle leggi vigenti.

Si intendono prodotti destinati alla vendita tutti quelli che vengono disposti sui banchi e nelle attrezzature.

Nell'attività di vendita è vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti.

E' vietato sporcare il posteggio, gli interspazi, ovvero depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita.

E' vietato uccidere, spennare ed eviscerare gli animali che dovranno essere posti in vendita con l'osservanza di tutte le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.

La vendita di animali vivi per uso alimentare è consentita solo agli agricoltori produttori diretti.

agli operatori agricoli è vietato indossare grembiuli o altri capi sporchi.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, valgono tutti i vincoli ed i divieti concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 10 - OBBLIGHI IN GENERALE

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile al pubblico, durante l'orario di vendita, gli originali o copie autenticate dell'autorizzazione e della concessione di posteggio, nonché di tenere presso di sé la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P..

E' fatto inoltre obbligo di esibire ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze di Polizia o di altro personale incaricato alla sorveglianza tutti i documenti suddetti unitamente ad un documento di identità.

A tutti gli operatori è fatto obbligo di lasciare al termine delle contrattazioni l'area assegnata pulita e sgombra da rifiuti, che devono essere raccolti negli appositi contenitori.

E' fatto obbligo a tutti i concessionari di comunicare immediatamente all'Ufficio Commercio del Comune di Petrosino i cambi di residenza o di sede.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono i vincoli e gli obblighi concernenti l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 11 - REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO

La concessione relativa al posteggio È revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.

La concessione può essere sospesa o revocata qualora vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie.

La concessione è dichiarata automaticamente decaduta per le seguenti cause:

- perdita della condizione di imprenditore agricolo;
- inosservanza dell'onere, giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombro e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
- mancato utilizzo del posteggio per 8 giornate nell'anno solare (ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 112/91)

Nel calcolo delle assenze non viene tenuto conto delle giornate in cui, per qualunque causa, di fatto il mercato del contadino non hanno avuto effettivamente luogo (festività, scioperi, sospensioni, ecc.), né delle assenze dovute a servizio militare, gravidanza e malattie, purché documentate. I casi di gravidanza e di malattia dovranno essere certificati da medici di strutture sanitarie pubbliche.

In tutti i casi, le lettere di comunicazione a giustificazione delle assenze, con allegate le documentazioni in originale, dovranno essere fatte pervenire all'Ufficio

Commercio del Comune di Petrosino entro e non oltre il 7° giorno dalla data di inizio delle assenze. Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto sopra disposto e nei termini prescritti, il periodo di non occupazione verrà considerato come mancato utilizzo non giustificato. I periodi di ferie, per i quali corre l'obbligo della comunicazione scritta, vengono conteggiati come mancato utilizzo.

Il Sindaco, inoltre, può, con atto motivato, dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:

ripetute violazioni, anche di diverso carattere fra di loro, al presente Regolamento;

particolare comportamento scorretto sia del concessionario che dei suoi coadiuvanti nei confronti del cliente e degli addetti alla vigilanza;

per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;

per cessione, anche parziale e sia pure temporanea, del proprio posteggio ad altro imprenditore agricolo;

per sostituzione di persona non legittimata nel godimento del posteggio.

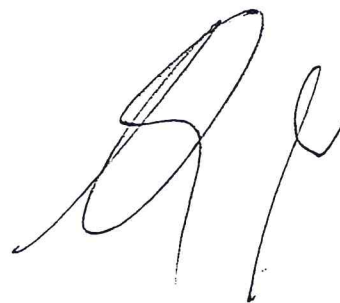
Dell'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza è data comunicazione, ai sensi degli art. 8 - 9 - 10 e 11 della L.r. n° 10/1991. e successive modifiche, e pertanto In attuazione dell'art.11 della L.R. n°10/1991 l'imprenditore agricolo avrà diritto ha prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24 della legge n°241/1990, e dall'art. 34 della L.R. n°10/1991 e di presentare memorie difensive ed eventuali giustificazioni pertinenti all'oggetto del procedimento entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento.

Se le osservazioni non saranno presentate o non perverranno in tempo utile si procederà, senz'altro, alla pronuncia di decadenza. Qualora venissero inviate, saranno valutate, ed accolte o respinte, a seconda delle cause che le giustificano

Se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza. In caso di mancato accoglimento, la pronuncia di decadenza costituirà un obbligo per l'Amministrazione Comunale ed i suoi Uffici.

ART. 12 - TASSE E CANONI

L'imprenditore agricolo titolare di posteggio è obbligato a corrispondere la tassa di occupazione del suolo pubblico ed il canone di concessione, nella misura determinata dall'Amministrazione Comunale.



ART. 13 - SORVEGLIANZA E CONTROLLO

Il Comando Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni dei Regolamenti Comunali, delle disposizioni stabilite da Leggi e Regolamenti generali e speciali, da ordinanze del Sindaco e da eventuali provvedimenti dell'Autorità sanitaria locale, nonché dalle prescrizioni esecutive impartite dagli Agenti del predetto Comando.

Tutti coloro che operano su dette aree, nonché quelli che vi accedono, sono tenuti all'osservanza di tali disposizioni.

In particolare è compito degli Agenti di Polizia Municipale:

- sovrintendere agli orari di inizio e fine occupazione ed a quelli stabiliti per le contrattazioni;
- verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- prendere nota delle assenze dei titolari di concessione;
- assegnare, in via del tutto provvisoria, i posteggi rimasti disponibili;
- far osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività del mercato del Contadino e tutte quelle che volta per volta possono venire emanate dalla Amministrazione Comunale;
- redigere giornalmente un rapporto di servizio in cui vengano evidenziate le assenze dei titolari e le presenze degli imprenditori agricoli, nonché i posteggi assegnati in via provvisoria con i nominativi dei relativi occupanti. Inoltre, devono essere segnalate tutte le novità e le notizie utili.

ART. 14 - FURTI E INCENDI

L'Amministrazione Comunale non risponde dei furti delle merci e delle attrezzature di proprietà dei venditori agricoli che operano su aree pubbliche, nonché degli incendi e dei danni arrecati a terzi.

ART. 15 - SANZIONI

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 112/91, dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 248/93 e dalle altre leggi e norme generali e speciali, le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 22 della Legge regionale 01 Marzo 1995 n. 18 e Legge regionale 08 Gennaio 1996 n. 2.

In caso di particolare gravità delle violazioni al presente Regolamento o di reiterata violazione delle stesse, il Sindaco può disporre la sospensione temporanea, senza onere per il Comune, della validità della concessione di posteggio per un periodo non superiore a 30 giorni.

ART. 16 - MODALITA' DI VENDITA

I prodotti esposti per la vendita devono recare in modo chiaro ben visibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartellino , i prezzi devono essere indicati per unità di misura , con le modalità previste dagli art. 13 e 17 del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 recanti norme a tutela del consumatore in piu' le bilance devono essere tarate secondo la normativa vigente e i prodotti devono essere vendute a peso netto ai sensi della legge 05.08.1981 n. 441 e succ. modifiche , inoltre gli imprenditori agricoli devono rispettare l'aspetto igienico sanitario tenendo conto delle norme igieniche previste dal regolamento ce 852/2004 ;

ART. 17 ADDETTI ALLA VENDITA'

La vendita dei prodotti Agricoli all'interno del mercato contadino puo' essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperative agricole o dai relativi familiari nonché dal personale dipendente di ciascun impresa e comunque tutti sono tenuti a indossare abiti decorosi e puliti;